

Scuola e Lavoro

AGENZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.

Pensionamenti nella Scuola

Ennesimo Inganno

Ancora una volta la scuola è nell'occhio del ciclone a causa di una logica perversa e punitiva che si abbatte su di essa.

Ci riferiamo all'ennesimo inganno perpetrato ai danni del personale della scuola

Agostino Scaramuzzino

che vuole andare in pensione e che non può più farlo a causa del decreto del Ministro del Lavoro Treu (che pubblichiamo per intero in altra pagina del giornale), che scaglionava fino al 2001 le "uscite" di detto personale.

E' inammissibile che il solo personale della scuola

venga ulteriormente penalizzato, mortificato senza che nessuno accorra in sua difesa. Dove sono i cosiddetti "grandi" sindacati Confederali e Autonomi?

Dov'è il Parlamento? Questa vicenda è consumata ancora una volta nell'indifferenza generale.

Come certamente i colleghi ricorderanno, tutto iniziò un'anno fa con i proclami rassicuranti del Ministro Berlinguer che invitava i docenti che avevano presentato domanda di collocamento a riposo di ritirarla perchè non vi erano i presupposti e tanto meno ragioni che giustificassero un esodo così massiccio. Visti gli scarsi risultati ottenuti (la maggior parte di coloro che avevano presentato la domanda si guardarono bene dal ritirarla), il Ministro corse ai ripari e propose al Consiglio dei Ministri, che lo emise, un provvedimento (decreto legge n. 129) con il quale venivano differite di due anni le "uscite" del personale della scuola che aveva presentato domanda di pensione. Il resto della storia è noto, il Parlamento nel convertire il decreto legge ridusse ad un solo anno il

(continua in ottava pagina)

Bolzano: contratto scuola

Qualche luce e molte ombre

Con la lettera che riproduciamo, il Ministro della P.I., ha espresso parere positivo all'accordo contrattuale che la Giunta Provinciale ha proposto, e che, successivamente ha approvato (in data 14 aprile), per il personale della scuola di Bolzano, che come è noto è passato alle dipendenze della provincia ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.

Dobbiamo rilevare ancora una volta come la volontà politica ha avuto il sopravvento sul buonsenso e, sia pure con qualche distinguo e timida osservazione, nulla ha potuto lo stesso Ministro contro una ragione più forte.

Le parti salienti del contratto (le tabelle) che pubblichiamo dimostrano a iosa le nostre forti preoccupazioni per una impostazione contrattuale avulsa da una logica politica di ampio respiro. L'opzione che i colleghi devono esercitare (se rimanere con il contratto statale o accettare quello provinciale che con le prestazioni aggiuntive avrà come conseguenza un'immediata contrazione delle cattedre), costituisce un esempio, ed è la riprova della nostra negativa valutazione sull'intero impianto contrattuale.

A questo punto ci permettiamo di avanzare al Ministro Berlinguer una domanda: è vero che gli aumenti economici accordati (sia pure dalla Provincia) costituiranno la base di discussione per il rinnovo contrattuale a valere per il biennio economico 1998 e 1999 per il rimanente personale della scuola d'Italia?



Ministero della Pubblica Istruzione

Gabinetto
GAB/V
Prot. n. 26158/BL e
26161/BL

Roma, 2 Aprile 1998

Al presidente della Giunta Provinciale di
B O L Z A N O

e, p.c. All'ARAN
Via del Corso, 476
00186 - R O M A

OGGETTO: Contratti collettivi provinciali di lavoro del personale ispettivo e per il personale direttivo e docente della scuola di Bolzano - Parere vincolante ex art. 7, comma 11, del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

Questo Ministero, al fine della formulazione del parere vincolante previsto dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434 art. 7, comma 11, ha esaminato il testo dei due distinti accordi contrattuali provinciali, rispettivamente per il personale ispettivo e per il personale direttivo e docente delle scuole di codesta Provincia, siglati dalle parti il 26 e il 20 marzo scorso e qui inviati con le distinte note datate 26 marzo u.s.

(continua in ottava pagina)

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete



Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di L. 10.000 sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

Leggi - Decreti - Ordinanze - Circolari

DECRETO 30 marzo 1998 (G.U. del 31/3/98 n. 75)

Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E GLI AFFARI REGIONALI

Visti i commi da 6 a 9 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che regolano i requisiti anagrafici e di contribuzione per i trattamenti pensionistici di anzianità ed i termini per l'esercizio del diritto di accesso ai trattamenti medesimi;
Visto il comma 55 del predetto art. 59, che deferisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quelli del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e per gli affari regionali il compito di determinare, nel rispetto degli equilibri di bilancio per le forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, termini di accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità diversi da quelli richiamati nelle disposizioni in premessa per i lavoratori che abbiano presentato le relative domande in data anteriore al 3 novembre 1997, secondo criteri che tengano conto della maggiore età anagrafica ed anzianità contributiva, nonchè della data di presentazione delle domande ovvero dell'intervenuta estinzione del rapporto di lavoro;
Considerato che, per il personale del comparto scuola, occorre tenere presente anche il disposto di cui al comma 9 del predetto art. 59, che disciplina, tra l'altro, il collocamento a riposo in due scaglioni, equamente ripartiti, rispettivamente nell'anno scolastico o accademico 1998-1999 ed in quello 1999-2000, del personale la cui domanda di dimissione, presentata entro il 15 marzo 1997, non è stata accolta per effetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito con modificazioni, nella legge 18 luglio 1997, n. 229, e che pertanto occorre provvedere per il personale del comparto scuola che ha presentato domanda di dimissioni dal servizio nel periodo intercorrente tra il 16 marzo ed il 2 novembre del 1997;
Ritenuto che il predetto personale del comparto scuola, fermo restando per esso il diritto di accesso al trattamento pensionistico per i casi di maturazione dei requisiti previsti dai commi 6 e 7 dell'art. 59 rispettivamente entro il 31 dicembre del 1998 e il 31 dicembre 1999, non possa che essere collocato a riposo se non dopo il personale già contingentato ai sensi del richiamato comma 9 e, pertanto, nell'anno scolastico o accademico 2000-2001 in misura peraltro non superiore all'entità del personale contingentato nell'anno scolastico o accademico 1999-2000 e, per la parte eventualmente eccedente, nell'anno scolastico o accademico 2001-2002;
Tenuto conto, per un verso, dei complessivi andamenti finanziari delle relative gestioni pensionistiche anche con riferimento agli effetti derivanti dalla riforma previdenziale e, per altro, delle effettuate rilevazioni in ordine alle domande;

Decreta:

Art. 1

Per gli iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, fatta esclusione per il personale del comparto scuola e per il personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei cui confronti trova applicazione l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che hanno presentato domanda per l'accesso al pensionamento di anzianità anteriormente al 3 novembre 1997, accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza, l'accesso medesimo è consentito:

- al 1° aprile 1998 per i casi di definitiva estinzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 1997 a condizione che a tale ultima data fossero possedute le prescritte condizioni di accesso al pensionamento;
- alle date indicate nell'acclusa tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto, a condizione che i requisiti di età e di anzianità contributiva ivi previsti siano stati maturati prima della data di entrata in vigore della accennata legge n. 449 del 1997.

Art. 2

I dipendenti del comparto scuola che hanno presentato domanda di dimissioni dal servizio nel periodo intercorrente tra il 16 marzo ed il 2 novembre del 1997, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 26 e 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono collocati a riposo nell'anno scolastico o accademico 2000-2001 nel limite del contingentamento richiamato in premessa ovvero, per gli eventuali casi di incapienza, nell'anno successivo. Nel caso di eccedenza il Ministro della pubblica istruzione formerà la graduatoria degli aventi diritto in base ai criteri di maggiore anzianità anagrafica ed anzianità contributiva, nonchè di data di presentazione della domanda.

Roma, 30 marzo 1998

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

CIAMPI

Il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

BASSANINI

Tabella

REQUISITI AL 31 DICEMBRE 1997

REQUISITI MINIMI DI ETÀ	REQUISITI MINIMI DI CONTRIBUZIONE	DATE PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO
senza limite	36 anni	1° aprile 1998
52 anni	35 anni	1° aprile 1998
inferiore a 52 anni	35 anni	1° luglio 1998
56 anni	34 anni	1° ottobre 1998
senza limite	34 anni	1° gennaio 1999
senza limite	33 anni	1° aprile 1999
senza limite	32 anni	1° luglio 1999
senza limite	31 anni	1° ottobre 1999
senza limite	30 anni	1° gennaio 2000
senza limite	inferiore a 30 anni	1° aprile 2000

Legge 27/12/1997, n. 449

(G.U. n. 302 del 30-12-1997, S.O. n. 255 ripubblicata con note esplicative sulla G.U. n. 22 del 28-01-98 S.O. 19/L).

(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)

Omissis

Art. 40
Personale della scuola

Percentuale di riduzione del personale

1. Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno 1997. Tale numero costituisce il limite massimo del personale in servizio. Tra i dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti chiamati a svolgere supplenze brevi. La spesa per le supplenze brevi non potrà essere nell'anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per soddisfare le esigenze dell'anno 1997. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione si provvede alla determinazione della consistenza numerica del personale alla data del 31 dicembre 1999. Con decreti del Ministero della Pubblica Istruzione, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, sono individuati i criteri e le modalità per il raggiungimento delle finalità predette mediante disposizioni sugli organici funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e delle classi, sul contenimento delle supplenze temporanee di breve durata assicurando comunque il perseguimento dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni per classe con priorità per le zone svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di montagna, nonchè per le aree metropolitane a forte rischio di devianza minorile e giovanile. In attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonchè la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del presente comma. Sono abrogati gli articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da 1 a 3, e 443 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Anche in vista dell'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia di cui all'articolo 21, commi da 1 a 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è consentita, altresì, alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purchè non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Al fine di incrementare la preparazione tecnico-professionale dei giovani, dopo il conseguimento del diploma finale di istruzione secondaria superiore, nel quadro del sistema formativo integrato e della programmazione regionale dell'offerta formativa, lo Stato e le regioni concordano modalità di intese per la realizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche, di corsi di formazione superiore non universitaria, anche mediante la costituzione di forme associative con altri soggetti del territorio ed utilizzando le risorse messe a disposizione anche dall'Unione europea, dalle regioni, dagli enti locali e da altre istituzioni pubbliche e private.

Precedenza nelle supplenze annuali e temporanee

2. I docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami ed aventi titolo alla nomina in ruolo sulle cattedre o posti accantonati al 1° settembre 1992 secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, hanno diritto, a decorrere dall'anno

scolastico 1997-1998, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente nella provincia per cui è valida la graduatoria del concorso. La precedenza opera prima di quella prevista dall'articolo 522, comma 5, del testo unico di cui al comma 1.

Insegnanti di sostegno

3. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentati gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del comma 1. I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuola ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonchè di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonchè per l'aggiornamento del personale. Le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole.

Organici del personale non docente

4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, si procede, altresì, alla revisione dei criteri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola, ivi compresi gli istituti di educazione, nelle forme previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto dei compiti connessi all'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed evitando duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali.

Autonomia funzionale

5. In coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che assicurano efficacia e funzionalità alla prestazione dei servizi, consentendo, tra l'altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, previa riduzione della dotazione organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla base di criteri predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di soprannumero del personale, in misura tale da consentire economie nella spesa. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo accertamento delle economie realizzate, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio. In sede di contrattazione decentrata a livello provinciale sono ridefinite le modalità di organizzazione del lavoro del personale ausiliario che non svolge attività di pulizia.

Misure dei risparmi

6. Dall'attuazione dei commi 1, 3, 4 e 12 devono conseguirsi complessivamente risparmi pari a lire 442 miliardi per l'anno 1998, a lire 1.232 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 977 miliardi per l'anno 2000. Le predette somme sono calcolate al netto dei risparmi di spesa destinati alla costituzione del fondo di cui al comma 7.

Destinazione dei risparmi

7. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1, con esclusione delle economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa alle supplenze brevi, stimati, in ragione d'anno, in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260 miliardi a decorrere dall'anno 2000, sono destinati, dall'anno scolastico 1999-2000, nel limite del 50 per cento, quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000, alla costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, da destinare all'incremento dei fondi di istituto per la retribuzione accessoria del personale, finalizzata al sostegno delle attività e delle iniziative connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Le risorse che si rendono disponibili sono ripartite su base provinciale. Previa verifica delle economie derivanti dall'applicazione del comma 5, il predetto fondo viene integrato, a decorrere dall'anno 2000, di una ulteriore quota pari al 60 per cento da calcolarsi sulle economie riscontrate, al netto delle somme da riassegnare alle singole istituzioni scolastiche per la stipula dei contratti di appalto di cui al medesimo comma 5.

Verifiche annuali

8. Con periodicità annuale, si provvede alla verifica dei risparmi effettivamente realizzati in applicazione del comma 1, al fine di accettarne la corrispondenza con lo stanziamento del fondo di cui al comma 7.

Competenza ai pagamenti per supplenti

9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita agli uffici periferici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la competenza all'ordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola con nomina del capo d'istituto su posti di supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche, in attesa dell'assunzione degli aventi diritto.

Concorsi nelle scuole secondarie

10. I concorrenti per titoli ed esami a cattedre e posti d'insegnamento nelle scuole secondarie possono essere indetti al fine di reclutare docenti per gli insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole e istituti anche di diverso ordine e grado ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio.

Validità di guardatorie concorsuali

11. E' estesa all'anno scolastico 1998-99 la validità delle guardatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente e a posti di coordinatore amministrativo, nonchè delle guardatorie di conferimento delle supplenze del personale docente e del personale amministrativo tecnico ed ausiliario.

Abolizione di compensi

12. Con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 sono aboliti i compensi giornalieri ai componenti delle commissioni di esami di licenza media.

Esclusione di valle d'Aosta e province autonome

13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

Art. 41

Organismi collegiali, riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni, disposizioni in materia di altri trattamenti accessori e contenimento delle promozioni in soprannumero

Riduzione di organismi collegiali

1. Al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo di direzione pubblica responsabile, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuati i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

Riduzione degli stanziamenti per straordinari e missioni

2. Per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli

Ernst Jünger è morto

di Marino Freschi

Non ce l'ha fatta, il grande vecchio della letteratura tedesca, ad agguantare i 103 anni, che avrebbe compiuti il 29 marzo prossimo e cos' se n'è andato alla venerabilissima età di 102. Si è spento a Wilfingen nell'Alta Svevia dove abitava dal 1945 nella dependence del castello dei conti Stauffenberg, imparentati con quel colonello Claus Schenk von Stauffenberg che il 20 luglio spinse una borsa di cuoio piena di esplosivo ai piedi del Führer, mancandolo per pochi centimetri. Il buen retiro nei boschi della Svevia in quel Castello dalle storiche memorie si intreccia a meraviglia nella vita mitizzata con cui il grande scrittore tedesco ha voluto gestire il suo ultimo mezzo secolo di vita. E tutta la sua vita è stata un mito. Oppure un'avventura come quella di Antoine de Saint-Exupéry, André Malraux e Thomas Edward Lawrence. Ha cominciato nel 1913 da liceale inquieto quando scappa di casa per arruolarsi nella Legione Straniera all'inseguimento di sogni eroici e scoperte esotiche. Il padre riesce a riacciuffarlo poichè era minorenne (era nato nel 1895) e a ricondurlo per qualche mese sui banchi di scuola. Ma nell'agosto del 1914 chi lo trattiene più: corre ad arruolarsi volontario e per cinque anni combatte duramente, audacemente sul fronte occidentale, coprendosi letteralmente di schegge e di gloria tanto da venire insignito con la massima onorificenza germanica, con la croce prussiana "Pour le mérite", unico ufficiale di complemento delle armate imperiali a ricevere tale ordine. Il primo dopoguerra lo vede impegnato negli studi e nella lotta politica. Si laurea in Scienze Naturali all'università di Lipsia e (come si dice oggi) compie uno "stage" di specializzazione all'Acquario di Napoli, dove riceve impressioni che si manterranno vivide per tutta la sua lunghissima esistenza. Dedicò alle centinaia di specie dei pesci del nostro golfo come pure alle figure dei "marinarielli" pagine dense di emozione e di vivaci colori. Nei laboratori scientifici sviluppa quella sua peculiare attenzione ai particolari e quella freddezza dell'osservatore distaccato, imparziale, che lo distingue tra tutti gli scrittori del secolo. E accanto all'algida contemplazione Ernst Junger si segnala con i suoi scritti e con il suo intenso attivismo come uno dei leader del movimento dei reduci che non accetta l'"onta" di Versailles, che rifiuta di condividere le umilianti condizioni in cui le potenze vincitrici, cedendo alle pressioni del revanscismo francese, mortificano la neonata repubblica tedesca con gravi tagli territoriali e soprattutto con l'avvilente giogo di esose riparazioni belliche. Saranno in pochi a nutrire fiducia, nonostante tutto, per la prima repubblica parlamentare in terra tedesca; tra costoro si segnalano i fratelli Heinrich e Thomas Mann, ma i giovani si radunano intorno ai fratelli Ernst e Friedrich Georg Junger in organizzazioni culturali e politiche sempre più radicali e sempre più antidemocratiche. In realtà il programma di Junger ha qualcosa di utopico che si riassume nell'ossimoro con cui si chiama il suo movimento "nazionalbolscevico".

Vuole riunire in una audace sintesi le due manifestazioni più violentemente antiliberali, il nazionalismo esasperato e il socialismo antidemocratico del partito unico con l'avanguardia operaia leninista. Erano idee che si discutevano a fondo nella Germania di Weimar. Oswald Spengler dedica uno dei suoi più brillanti saggi al "Socialismo prussiano" (Edizione Ar) che s'inserisce in quel grande dibattito teorico e politico che è un tratto stesso della riflessione novecentesca sulla modernità. Certo, tutto ciò venne strangolato dalla manipolazione demagogica di Hitler che impedì una critica approfondita sia alle tesi nazionalbolsceviche sia alle stesse contraddizioni del liberalismo sfrenato come si era andato sviluppando nella Repubblica di Weimar. E accanto al dibattito politico la meditazione di Junger investe anche l'ambito teorico con una riflessione originale sulla trasformazione dell'antropologia contemporanea con l'apparire della civiltà delle macchine. Proprio in trincea lo scrittore aveva intuito la straordinaria metamorfosi che l'uomo subiva nel grigio ed estenuante logorio prodotto durante la guerra di posizione segnata non più dall'eroismo individuale (cos' caro al romanticismo e al nietzschianesimo dei locali volontari nel '14), bensì da una fredda padronanza sui mezzi e sui nervi. Sorge il mito jungeriano dell'"operaio", del "milite del lavoro", come propose Delio Cantimori di tradurre la principale saggio di Junger. *L'Operaio* (Guanda) è colui che domina la macchina. La guerra moderna è un confronto tra l'uomo e il materiale. In questo contesto Junger supera il secolare nazionalismo tedesco. Il nemico non viene identificato più in un popolo, bensì in una funzione della tecnica.

Sarà legatissimo ad esempio alla cultura francese e al popolo francese e non a caso dopo la seconda guerra mondiale saranno proprio gli intellettuali francesi a riscoprirlo e a indicarlo quale uno dei testimoni delle contraddizioni del nostro tempo. L'ascesa di Hitler al poter impone a Junger una difficile posizione costellata da una tragica ambiguità: resta in Germania, non condividendo le ragioni degli esuli "democratici" e antinazisti, ma rifiuta di aderire al Terzo Reich, di iscriversi al partito nazista, scegliendo (come Gottfried Benn, l'altro grande poeta restato nel Reich), l'isolamento, quella che viene chiamata la "emigrazione interna", o più esattamente l'"emigrazione aristocratica" nelle file dell'esercito, che era paradossalmente l'unica istituzione nel Terzo Reich con una sua gelosa autonomia. In quegli anni scrive il suo romanzo più bello *Sulle scogliere di marmo* (Guanda). Nel '44 fu vicino ai circoli dell'alta ufficialità germanica che prepararono il fallito attentato a Hitler che si vendicò uccidendo tutti i partecipanti al complotto. Solo il suo nome fu cancellato dal Führer stesso dalla lista dei condannati a morte. Hitler era infatti un entusiasta lettore dei romanzi di guerra di Junger, tra cui occorre ricordare un vero capolavoro nel suo genere: *Nelle Tempeste d'acciaio* (Guanda). Già in questo libro di memorie, in cui fantasia e realismo si mescolano in una mira-

bile composizione che rinnova la scrittura della letteratura tedesca, Junger si riallaccia al mito cogliendo l'intuizione di un tempo mitico ben diverso da quello lineare cui ci siamo abituati con una concezione del mondo storicista e scienziata. Il tempo mitico è il tempo della memoria onirica, è quello che scardina le sequenze e che riscopre la ciclicità dell'avvenire.

Quando nel 1987 lo invitai a Napoli accettò dicendomi che nella sua vita era sempre stato due volte nello stesso luogo.

L'anno precedente - aveva già 90 anni - si era recato in Malesia per poter rivedere la cometa Halley che aveva potuto ammirare nel 1910; di ciò scrisse nel delizioso libretto *Due volte la cometa*. Prima di venire in città mi chiese se a Napoli ci fosse ancora quel terribile traffico del 1923, mentre, una volta giunto, si meravigliò assai vedendo che il Vesuvio non fumava più. Nel pomeriggio del 5 ottobre partecipò a una tavola rotonda che si svolse in una gremiottissima Sala Rossa del "Suor Orsola", tenendo testa a un acceso dibattito che si svolse dalle 17 alle 20 passate. Rispondeva alle domande (spesso maliziose) sorvegliando un buon vino rosso che aveva preferito al caffè poichè dopo le 17 non ne beveva più. Passeggiando nel bel giardino del "Suor Orsola" ammirò le tante varietà di fiori mediterranei e chiese i semi di alcune piante. Proprio in queste settimane Adelphi, che ha edito numerose opere, ha pubblicato *Foglie e Pietre* in cui ci viene incontro lo Junger dell'operosa vecchiezza, spesa a catalogare e a riflettere sulla natura come il suo maestro esoterico Nigromontanus, che appare nelle opere giovanili. E' cos' che come Goethe, anche il vecchio Junger amava cercare la divinità nascosta in herbis et in lapibus. Questo ultimo Junger, dei diari, delle memorie e degli scritti d'osservazione, è quello che più si avvicina al grande classicismo tedesco che è poi l'ultima manifestazione dell'umanesimo nella sua forma più aristocratica, più elitaria eppur tuttavia sempre umanistica. Un umanesimo che persegue la memoria mitica delle origini primordiali che per Junger sono nascoste nel mistero della divinità, da cui la nostra era si è allontanata per smarrirsi in una sfida titanica. Allo scrittore (come al suo amico Martin Heidegger) era chiaro che l'epoca attuale con la sua estrema specializzazione tecnica rischia di recidere il contatto con le radici telluriche della natura universale per sollevarsi verso una costruzione che - come la biblica Torre di Babele - non riuscirà a sollevarsi verso il cielo della divinità. All'era attuale dei titani succederà quella dei numi. Junger ci lascia con quest'ultima profezia attoniti, increduli, dubbiosi, perplessi, meravigliati. Ed è proprio questo effetto di straniamento (per dirla con una parola cara al suo nemico-amico Brecht) il segno dell'efficacia della sua opera, vastissima e profonda, che ci ha accompagnato per quasi tutto il secolo.

Il Senato approva il seguente O.d.G. sulla Scuola presentato dal Gruppo del C.D.U.

In data 24 marzo 1998 il gruppo del C.D.U. per iniziativa dei senatori Folloni, Napoli Roberto, Zanoletti, Ronconi, Minardo, Camo, Cimmino, Cirami, Costa, Dentamaro, Firrarello, Gubert, Loiero, Nava, Bevilacqua, Marri, ha presentato il seguente O.d.G. che l'Aula ha approvato.

Il Senato, considerata:

l'urgenza di orientare in modo organico verso i problemi di riforma e di ammodernamento della scuola italiana l'attenzione e le scelte di Parlamento e Governo superando il modo frammentario con cui si sta procedendo;

la necessità di dare al paese chiare indicazioni di quali investimenti si intende riservare all'istruzione nei prossimi anni;

l'esigenza che il Ministro della pubblica istruzione consegua una specifica delega ad operare ad un tavolo politico per i problemi della scuola (con riferimento alla specificità del comparto, ai temi dello stato giuridico e dei profili retributivi, al quadro globale e pluriennale per gli investimenti che si rendono necessari), impegna il Presidente del Consiglio a provvedere il Ministro competente degli idonei strumenti di concertazione e della più ampia delega finalizzata;

a definire i contenuti e i connessi ambiti attuativi del decreto del Presidente della Repubblica n. 35 del 1996 mediante il quale si sancisce la specificità del comparto scuola e la sua irriducibilità alle tematiche del pubblico impiego;

a definire percorsi e modelli, meno approssimativi, delle riforme in cantiere, risalendo dalla molteplicità delle proposte ad una rilettura organica e unitaria dell'impianto riformatore, nel contempo individuando tempi e simulando con sufficiente precisione gli effetti delle scelte che si vanno compiendo nell'esercizio dei poteri delegati nell'ambito della legge n. 59 del 1997;

impegna inoltre il Governo:

a delineare un quadro programmatico pluriennale provvisto dei necessari riferimenti finanziari, resi certi dalla definizione per legge della quota del prodotto interno lordo che si intende riservare annualmente alla scuola, che tenga conto:

degli investimenti in edifici, tecnologie, strumentazioni, con particolare riguardo alle aree arretrate soggette a fenomeni di dispersione e di degrado;

dei profili retributivi del personale della scuola fermi da anni, ai quali va conferita un'accelerazione commisurata all'importanza del servizio che la scuola rende al paese e alla qualità che tendono ad assumere la funzione docente e il sistema organizzativo che la rende possibile;

della promozione di un effettivo diritto allo studio che valorizzi la capacità ed esalti la libertà di insegnamento e di scelta da parte delle famiglie, la possibilità di dialogo fra scuola e famiglie, la relazione fra scuola e mondo del lavoro;

a prevedere nel Documento di programmazione economica e finanziaria chiari e precisi riferimenti alla realizzazione della politica scolastica

Leggi - Decreti - Ordinanze - Circolari

uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 12,01 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai Vigili del fuoco, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operatori ed all'Amministrazione della giustizia per i servizi di traduzione dei detenuti e degli internati e per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata. Agli stanziamenti relativi all'indennità e al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni.

Eliminazione di trattamenti economici non contrattualizzati

3. L'attribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato può avvenire esclusivamente in sede di contrattazione collettiva. Dall'entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale cessano di avere efficacia le disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali che recano incrementi retributivi al personale contrattualizzato. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti dai futuri miglioramenti nella misura prevista dai contratti collettivi. I risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per i contratti collettivi. Il presente comma non si applica al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco.

Art. 59

Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità

Aliquote di rendimento per le pensioni

1. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1998 a tutti i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed esonerative, qualora non già previsto, si applica la tabella di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; a decorrere dalla medesima data è abrogato il comma 3 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 503 del 1992. Per gli iscritti alla forma pensionistica di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, continua a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 181 del 1997. Con effetto dalla medesima data:

a) gli aumenti di periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività professionali non possono eccedere complessivamente i cinque anni; gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e se eccedenti i cinque anni non sono ulteriormente aumentabili;

b) per la determinazione dell'anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto. Sono fatte salve le domande presentate ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658. Sono abrogati gli articoli 24, terzo comma, 45 e 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Inapplicabilità di norme sulla trasformazione di quote di pensione in forma di capitale. Eccezioni

2. Per i trattamenti da liquidarsi a decorrere dal 1° gennaio 1998 a carico delle forme obbligatorie, sostitutive, esclusive o esonerative nonché di quelle integrative degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e di quelle previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, non trovano applicazione le disposizioni che prevedono la trasformazione di quote di pensione in forma di capitale, fatti salvi i trattamenti di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del predetto decreto legislativo n. 164 del 1997, limitatamente agli iscritti che possono far valere, quale somma di età e di anzianità contributiva, il parametro 87

e possono far valere 30 anni di anzianità contributiva, ad eccezione di coloro che possono far valere, quale somma di età e di anzianità contributiva il parametro 89, fermo restando il requisito dei 30 anni di anzianità contributiva, nei confronti dei quali la quota di pensione liquidabile in forma capitale viene erogata nella misura percentuale maturata alla data del 31 dicembre 1997; per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, trova applicazione il limite di cui all'articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti nei cui confronti trovino integralmente attuazione le disposizioni del medesimo decreto.

Trattamenti pensionistici integrativi. Delega per il personale delle esattorie

Omissis

Esclusione di speciali adeguamenti alle retribuzioni. Cumulo

4. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'adeguamento delle prestazioni pensionistiche a carico delle forme pensionistiche di cui ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione esclusivamente l'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con esclusione di diverse forme, ove ancora previste, di adeguamento anche collegate all'evoluzione delle retribuzioni di personale in servizio. Con effetto sui trattamenti liquidati a decorrere dal 1° gennaio 1998 dalle medesime forme pensionistiche si applicano le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente o autonomo previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria.

Applicazione generale

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 trovano applicazione nei confronti di tutto il personale comunque dipendente dagli enti ed amministrazioni presso i quali operino le forme pensionistiche di cui ai medesimi commi.

Requisiti anagrafici e di anzianità per l'accesso ai trattamenti pensionistici

6. Con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1° gennaio 1998, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il diritto per l'accesso al trattamento si consegue, salvo quanto previsto al comma 7, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità contributiva indicati nella tabella C allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive e nella tabella D allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria; per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del cinquantottesimo anno di età. Per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 resta fermo il requisito anagrafico di 67 anni ed i termini di accesso di cui al comma 8 sono differiti di quattro mesi. E' in ogni caso consentito l'accesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità contributiva di 40 anni. Al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della Società Ferrovie dello Stato Spa in considerazione del processo di ristrutturazione e sviluppo del sistema di trasporto ferroviario, con accordo collettivo da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le organizzazioni sindacali di categoria, è istituito un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza annuale, si procede ad una verifica degli effetti sul piano occupazionale degli interventi attuati anche con riferimento alle misure, a carico del medesimo fondo, istituito per il perseguimento di politiche attive del lavoro e per il sostegno al reddito per il personale eccedentario, da individuare anche sulla base di criteri che tengano conto della anzianità contributiva o anagrafica; a tale personale, nei cui confronti operino le predette misure, trovano applicazione i previdenti requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pen-

sionistici non oltre quattro anni dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge. Sull'esito delle verifiche il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari.

Ambito di applicazione della previgente normativa

7. Le disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione nei confronti:

a) dei lavoratori dipendenti pubblici e privati qualificati dai contratti collettivi come operai e per i lavoratori ad essi equivalenti, come individuati ai sensi del comma 10;

b) dei lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa

c) dei lavoratori che siano stati collocati in mobilità ovvero in cassa integrazione guadagni straordinaria per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997, ivi compresi i lavoratori dipendenti da imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, per il numero di lavoratori da collocare in mobilità indicato nella domanda medesima e per i quali l'accordo collettivo intervenga entro il 31 marzo 1998, nonché dei lavoratori ammessi entro il 3 novembre 1997 alla prosecuzione volontaria, che in base ai predetti requisiti di accesso alle pensioni di anzianità di cui alla citata legge n. 335 del 1995 conseguano il trattamento pensionistico di anzianità al termine della fruizione della mobilità, del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero, per i proscrittori volontari durante il periodo di prosecuzione volontaria e, comunque, alla data del 31 dicembre 1998. Per i prepensionamenti autorizzati in base a disposizioni di legge anteriori al 3 novembre 1997 continuano a trovare applicazione le disposizioni medesime.

Gradualità dei pensionamenti

8. I lavoratori, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, che risultino in possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, lettere a) e b), entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo. Per l'anno 1998 i diversi termini di accesso al pensionamento di anzianità sono comunque differiti di tre mesi, salvo che per i lavoratori di cui al comma 7, lettera c), nonché per quelli che abbiano raggiunto una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, per i quali restano confermati i termini di cui alle vigenti disposizioni. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti e che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 6 entro il primo trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre del medesimo anno; entro il secondo trimestre, dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il terzo trimestre, dal 1° aprile dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, dal 1° luglio dell'anno successivo. Ai dipendenti che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico coprevisti dai commi 6 e 7 entro il 31 dicembre 1997, l'accesso al pensionamento è consentito a decorrere dal 1° aprile 1998. Le disposizioni di cui al presente comma ed ai commi 6 e 7 trovano applicazione ai casi di pensionamento anticipato di cui al comma 185 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Personale scolastico

9. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno. Il personale del comparto scuola la cui domanda di dimissione, presentata entro il 15 marzo 1997, non è stata accolta per effetto delle disposizioni

contenute nel decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, è collocato a riposo in due scaglioni, equamente ripartiti, rispettivamente nell'anno scolastico o accademico 1998-1999 e in quello 1999-2000, con priorità per i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico richiesti al personale del pubblico impiego nel 1998 e per quelli con maggiore età anagrafica. Sono fatte salve comunque le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 129 del 1997, nonché quelle del personale appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di cui sopra, relativamente agli anni scolastici ed accademici 1998, 1999 e 2000 il verificarsi della suddetta condizione è accertato al termine delle operazioni di movimento del personale.

Mansioni equivalenti per gravosità a quelle degli operai

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad individuare, nel rispetto degli equilibri di bilancio definiti anche con l'applicazione della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, le mansioni da considerare equivalenti, in base al criterio della pari gravosità, a quelle degli operai ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7.

Mansioni usuranti

11. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 34 a 38, della citata legge n. 335 del 1995, in materia di lavoro usurante, i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere di una commissione tecnico scientifica, composta da non più di venti componenti costituita con carattere paritetico da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Modifiche alle norme sui requisiti pensionistici

12. Ai decreti legislativi 24 aprile 1997, n. 164, 30 aprile 1997, n. 165, 30 aprile 1997, n. 166, e 30 aprile 1997, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n.164 del 1997, le parole: "dei requisiti di cui alla allegata tabella A" sono sostituite dalle seguenti: "di requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto a quelli previsti dal comma 2, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni;

b) la tabella B di cui all'articolo 6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 1997, è sostituita dalla seguente:

Tabella B (Art. 6, comma 2)		ETA' ANAGRAFICA	
ANNO			
dal 1° gennaio 1998			
al 30 giugno 1999		50	
dal 1° luglio 1999			
al 31 dicembre 2000		51	
dal 1° gennaio 2001			
al 30 giugno 2002		52	
dal 1° luglio 2002			53

c) all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 166 del 1997, le parole: "ogni 24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ogni diciotto mesi";

d) la tabella C di cui all'articolo, comma 2, del citato decreto legislativo n. 182 del 1997, è sostituita dalla seguente:

Tabella C (Art. 4, comma 2)		
DECORRENZA DELLA PENSIONE	UOMINI	DONNE
dal 1° gennaio 1998		
al 30 giugno 1999	61	56
dal 1° luglio 1999		
al 31 dicembre 2000	62	57
dal 1° gennaio 2001	63	58

e) all'articolo 4, comma 4, del citato decreto legislativo n. 182 del 1997, le parole: "ogni 30 mesi" sono sostituite dalle seguenti "ogni diciotto mesi".

Perequazioni delle pensioni

13. Sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive od esclusive non spetta la perequazione automatica al costo della vita prevista per l'anno 1998. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di perequazione, l'aumento di perequazione per l'anno 1998 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l'indice di perequazione delle pensioni:

a) è applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;

b) non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo.

Cumulabilità con redditi da lavoro autonomo

14. Le quote dei trattamenti pensionistici di anzianità eccedenti l'ammontare del trattamento corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino alla concorrenza dei redditi stessi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 1998 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.

Aliquote per lavoratori autonomi

15. Con effetto dal 1° gennaio 1998 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono elevate di 0,8 punti percentuali. Le stesse aliquote sono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 1999 fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. Per l'anno 1998 l'aliquota contributiva per la gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni è incrementata rispetto a quella già prevista dalle vigenti disposizioni nella misura di 0,3 punti percentuali. Per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà. Gli scultori, i pantografisti, i tornitori a mano, i pittori, i decoratori e i rifinitori aventi sede

Lavori parlamentari

Senato della Repubblica

Il Senato della Repubblica, il 1° aprile 1998, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo. (932)

Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico

Art. 1

(Accesso ai ruoli del personale docente)

1. L'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato "testo unico" è sostituito dal seguente:

"Art. 399 - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici"

2. All'articolo 400 del testo unico, al comma 1 sono premessi i seguenti:

"01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

02. All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi cos' accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione.

03. I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda".

3. Il comma 17 dell'articolo 400 del testo unico è sostituito dal seguente:

"17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'anno scolastico in cui viene emanato il bando per il concorso successivo".

4. L'articolo 401 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 401. (Graduatorie permanenti) - 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento della corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e

trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.

7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'articolo 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.

8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandi femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative".

Art. 2

(Norme transitorie relative al personale docente)

1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, della presente legge hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

2. Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche quelli che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4.

3. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.

4. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica o dell'idoneità nei predetti istituti e scuole, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1997-1998, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso della durata di 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non comporta l'esonerazione dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, prevedendo l'esclusione dell'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso e i criteri di composizione delle commissioni di esame. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 36.630.000.000 per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

5. I commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.

Art. 3

(Personale docente, assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori delle Accademie e dei Conservatori)

1. All'articolo 270 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti";

b) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "I concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione. L'indizione è subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquennio di riferimento, di una effettiva disponibilità di cattedre e di posti";

c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Le graduatorie hanno validità fino all'anno accademico in cui viene emanato il bando per il concorso successivo";

d) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per titoli ed esami e per le graduatorie permanenti relative al personale docente delle altre istituzioni scolastiche".

2. La disposizione di cui al comma 10-bis dell'articolo 270 del testo unico, introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, si applica ai concorsi per titoli ed esami banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'indizione dei concorsi per titoli ed esami a cattedre e a posti nei Conservatori di musica di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 18 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 101-bis del 21 dicembre 1990, limitatamente ai concorsi non ancora espletati, è revocata. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i medesimi concorsi sono banditi tenendo conto delle disposizioni di cui al presente articolo. I bandi di concorso prevederanno modalità e termini per la conferma e l'integrazione delle domande già prodotte e per la presentazione delle domande da parte dei nuovi aspiranti.

4. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno titolo all'inclusione:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore a quello previsto dall'articolo 272, comma 12, del testo unico, e superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere;

c) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto.

5. Alla sessione di cui al comma 4, lettera b), sono ammessi i docenti che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle Accademie statali, pareggiate o legalmente riconosciute e nei Conservatori di musica o negli Istituti musicali pareggiati per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo.

6. All'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti si provvede secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 4

(Supplenze)

1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.

4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.

5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.

6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 1 della presente legge.

7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.

8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico,

(continua a pagina 7)

CONTRATTO BOLZANO

Tabelle

Indennità provinciale mensile lorda per il personale docente ed educativo ed equiparati

anni	personale docente scuole elementari ed equiparati	diplomati delle scuole secondarie di secondo grado ed equiparati	personale docente delle scuole secondarie di 1° grado ed equiparati	personale docente delle scuole secondarie di 2° grado ed equiparati
dal 1° a 3°	292.500	292.500	682.500	650.000
dal 4° a 9°	468.000	468.000	877.500	780.000
dal 10° a 15°	650.000	650.000	1.170.000	1.040.000
dal 16° a 21°	1.014.000	1.014.000	1.690.000	1.560.000
dal 22° a 28°	1.105.000	1.105.000	2.210.000	2.080.000
dal 29° a 35°	1.300.000	1.300.000	2.730.000	2.600.000
dal 36°	1.560.000	1.560.000	3.120.000	2.860.000

Compenso per lavoro straordinario per il personale docente della scuola elementare

Gehaltsposition posizione stipendiale	Verwaltungsüberstunden ore per attività di non insegnamento		Unterrichtsstunden ore di insegnamento
	normal normale	erhöht maggiorato	
vom/dal 1. bis/al 3.	22.400	26.900	35.700
vom/dal 4. bis/al 9.	25.400	30.500	40.600
vom/dal 10. bis/al 15.	27.800	33.300	44.400
vom/dal 16. bis/al 21.	31.100	37.300	49.700
vom/dal 22. bis/al 28.	34.200	39.000	54.600
vom/dal 29. bis/al 35.	36.800	44.200	58.800
von/da 36.	39.400	47.300	63.000

Compenso per lavoro straordinario per il personale docente della scuola secondaria

Gehaltsposition posizione stipendiale	Verwaltungsüberstunden ore per attività di non insegnamento		Unterrichtsstunden ore di insegnamento
	normal normale	erhöht maggiorato	
vom/dal 1. bis/al 3.	27.500	33.000	43.900
vom/dal 4. bis/al 9.	30.400	36.500	48.700
vom/dal 10. bis/al 15.	33.900	40.600	55.000
vom/dal 16. bis/al 21.	39.600	47.500	63.300
vom/dal 22. bis/al 28.	46.400	55.600	74.100
vom/dal 29. bis/al 35.	50.100	60.100	80.000
von/da 36.	52.400	62.900	83.800

CONTRATTAZIONE DECENTRATA PROVINCIALE COMPARTO SCUOLA

Riteniamo utile pubblicare per le nostre segreterie provinciali solo l'elenco delle materie oggetto di contrattazione decentrata e gli uffici centrali competenti a ricevere copia dei contratti provinciali stipulati (allegato 4 C.M. n. 173 del 2/4/1998 comprensiva del D.M. 6/8/1997 n. 483).

CONTENUTO	ART. CCNL	UFFICIO COMPETENTE
Criteri e priorità di distribuzione del fondo provinciale e d'istituto eventualmente non utilizzato e verifica dei risultati	Art. 5 - comma 5	Direzione Generale del Personale
Tempi e modalità applicative delle normative concernenti l'igiene, l'ambiente, la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro	Art. 5 - comma 5	Direzione Generale del Personale
Misure per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili	Art. 5 - comma 5	Direzione Generale del Personale
Utilizzazione del personale ai sensi dell'art. 48 commi 6 e segg. e art. 55	Art. 5 - comma 5	Direzione Generale Istruzione Classica
Iniziativa di aggiornamento e formazione in servizio	Art. 5 - comma 5 Art. 28 - commi 1 e 4	Ufficio Studi e Programmazione
Criteri di attuazione delle iniziative di riconversione professionale	Art. 5 - comma 5	Direzione Generale del Personale
Criteri di fruizione dei permessi per il diritto allo studio	Art. 5 - comma 5	Direzione Generale Istruzione Elementare
Criteri generali in materia di orario di lavoro del personale ATA	Art. 5 - comma 5	Direzione Generale Istruzione Classica
Criteri di attuazione delle norme relative ai diritti e alle relazioni sindacali	Art. 5 - comma 5	Gabinetto
Criteri di utilizzazione dei servizi sociali	Art. 5 - comma 5	Direzione Generale del Personale
Durata massima delle assemblee dei capi d'istituto e delle assemblee territoriali	Art. 13 - comma 6	Gabinetto
Interpretazione autentica delle disposizioni dei contratti decentrati a richiesta delle OO.SS.	Art. 17 - comma 4	Gabinetto
Criteri di riparto delle disponibilità finanziarie destinate alla formazione	Art. 28 - commi 5 e 6	Ufficio Studi e Programmazione
Interventi utili a promuovere le pari opportunità	Art. 10 - comma 6	Ufficio Studi e Programmazione
Contrattazione decentrata da effettuarsi presso IRRAE, CEDE e BDP	Art. 31	Direzione Generale del Personale

Leggi - Decreti - Ordinanze - Circolari

nelle zone di montagna che esercitano la loro attività artistico-tradizionale in forma di ditta individuale sono considerati lavoratori autonomi ai fini della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e successive modificazioni ed integrazioni, e conseguentemente sono sottoposti alla aliquota contributiva prevista dal presente comma per la relativa gestione pensionistica.

Contributo per i non iscritti a forme obbligatorie

16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1° gennaio 1998 il contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato di 1,5 punti percentuali. Lo stesso è ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in ragione di 0,5 punti percentuali ogni biennio fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è maggiorata rispetto a quella di finanziamento di un punto percentuale. E' dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo.

Aliquote per pensioni sostitutive gestite dall'INPS

17. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento delle forme pensionistiche sostitutive gestite dall'INPS è allineata, ove inferiore, a quella vigente presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei rispettivi comitati di vigilanza ovvero di gestione delle predette forme pensionistiche, possono essere modificati, previo conforme parere del consiglio di amministrazione dell'INPS, i parametri di liquidazione dei trattamenti pensionistici in presenza di gravi squilibri finanziari di carattere permanente.

Omissis

Conferma della sospensione di pensioni anticipate di anzianità

54. Resta confermata, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 alla data di entrata in vigore della presente legge, la sospensione delle previgenti norme di legge, di regolamento o di accordo collettivo attributive del diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità, anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione del servizio in base ai singoli ordinamenti, fatta esclusione per i casi di cui al comma 7, lettera c), secondo periodo, e per i soggetti che risultino in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni. La presente disposizione non si applica ai lavoratori per i quali, anteriormente al 3 novembre 1997, è intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro.

I pubblici dipendenti interessati dalla sospensione di cui alla presente disposizione e le cui dimissioni sono state, anteriormente alla stessa data, accettate dall'amministrazione possono revocarle e, se è già intervenuto il collocamento a riposo, sono riammessi in servizio a domanda; le predette facoltà possono essere esercitate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I lavoratori dipendenti privati che risultino avere in corso alla data del 3 novembre 1997 il periodo di preavviso, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni al momento vigenti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità al 1° gennaio 1998, possono, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiedere il prolungamento dei termini di preavviso, ove inferiori, ai fini dell'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° aprile 1998. Per i lavoratori dipendenti privati che potevano accedere al pensionamento anticipato nel corso del 1997, il cui periodo di preavviso sia scaduto successivamente al 3 novembre 1997 e anteriormente al 1° gennaio 1998 e che risultino privi di attività lavorativa, è consentito l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1°

gennaio 1998. Resta comunque ferma per tutti i lavoratori, con preavviso in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, la possibilità di revocare il preavviso stesso.

Decreto interministeriale sui termini di accesso alle pensioni di anzianità (domande anteriori al 3 nov '97)

55. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro il 31 marzo 1998, sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio relativamente alle forme di previdenza esclusive termini di accesso al trattamento pensionistico di anzianità diversi da quelli di cui al comma 8, per i lavoratori che hanno presentato in data anteriore al 3 novembre 1997 domanda, accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza, per accedere al pensionamento entro il 1998, ivi compresi quelli che hanno presentato domanda di revoca o di riammissione ai sensi e per gli effetti di cui al decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, salvo diversa volontà da manifestare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I termini di accesso sono determinati in base a criteri di maggiore età anagrafica ed anzianità contributiva, nonché di data di presentazione della domanda ovvero di intervenuta estinzione del rapporto di lavoro. Al personale che abbia esercitato la facoltà di revoca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Indennità di fine servizio per i pubblici dipendenti

56. Fermo restando quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di applicazione delle disposizioni relative al trattamento di fine rapporto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire il processo di attuazione per i predetti delle disposizioni in materia di previdenza complementare viene prevista la possibilità di richiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto. Per coloro che optano in tal senso una quota della vigente aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari all'1,5 per cento, verrà destinata a previdenza complementare nei modi e con la gradualità da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Autonomia statutaria

57. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

Indennizzi per cessata attività commerciale

58. A decorrere dal 1° gennaio 1998 la disciplina di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è estesa ai soggetti di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, e successive modificazioni, e alla legge 25 agosto 1991, n. 287, che facciano valere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1998, i requisiti di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996. Le prestazioni sono erogate nei limiti delle disponibilità garantite dal relativo gettito contributivo.

Proroga di trattamento CIGS

59. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1998; i relativi trattamenti, comprensivi delle contribuzioni figurative, possono essere erogati nei limiti del gettito contributivo derivante dalla applicazione delle predette disposizioni.

Invalidi civili inoccupati

1. Agli invalidi civili titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, che non hanno ottemperato entro il 31 marzo 1997 alle disposizioni di cui al comma 249 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma che vi abbiano provveduto entro il 31 ottobre 1997, non si applicano le disposizioni dei commi da 260 a 263 dell'articolo 1 della stessa legge n. 662 del 1996.

TABELLA C
(articolo 59, comma 6)

ANNO	ETA' E ANZIANITA'	ANZIANITA'
1998	54 e 35	36
1999	55 e 35	37
2000	55 e 35	37
2001	56 e 35	37
2002	57 e 35	37
2003	57 e 35	37
2004	57 e 35	38
2005	57 e 35	38
2006	57 e 35	39
2007	57 e 35	39
2008	57 e 35	40

TABELLA D
(articolo 59, comma 6)

ANNO	ETA' E ANZIANITA'	ANZIANITA'
1998	53e35	36
1999	53e35	37
2000	54e35	37
2001	54e35	37
2002	55e35	37
2003	55e35	37
2004	57e35	38
2005	57e35	38
2006	57e35	39
2007	57e35	39
2008	57e35	40

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

GAB.V

Circolare n. 175 prot. n. 26454/PL

ROMA, 2/4/1998

Ai Provveditori agli studi - LORO SEDI

Oggetto: valutazioni finali degli alunni negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado e artistica - gestione degli interventi didattici educativi ed integrativi e del debito formativo: D.L. 28.6.1995 n. 253, convertito dalla legge 8.8.1995 n.352 e O.M. 330 del 27.5.1997.

Questo Ministero, per il tramite del corpo ispettivo tecnico, ha svolto una prima indagine sulle modalità di progettazione e realizzazione degli interventi in oggetto finalizzata ad acquisire elementi di conoscenza e di valutazione sulla quantità e la efficacia degli interventi medesimi.

L'indagine ha evidenziato, insieme alle non poche difficoltà riscontrate specialmente nella fase di avvio del nuovo modello di valutazione periodica e finale collegato ai descritti interventi integrativi, anche una ricchezza e varietà di esperienze significative, sotto il profilo didattico ed organizzativo, che le scuole hanno saputo porre in essere con le risorse disponibili.

Punti di forza di tali esperienze - come l'indagine ha evidenziato - possono essere individuati specificamente in relazione alle seguenti condizioni: - affinamento delle risorse professionali dei docenti attraverso l'approfondimento epistemologico delle discipline; - adozione di forme di valutazione oggettive e trasparenti;

- individuazione e correzione dei metodi di studio degli allievi;

- predisposizione di appropriati interventi per l'insegnamento individualizzato ed il recupero motivazionale dell'allievo anche con un sostegno tutoriale.

Le difficoltà operative sono, invece, riconducibili per molta parte alla gestione del c.d. debito formativo, che si definisce con riferimento a situazioni di insufficienza di profitto in una o più discipline, in cui possono venire a trovarsi gli alunni alla fine delle lezioni.

Il quadro normativo di riferimento, come è noto, dopo la norma di legge richiamata in oggetto con la quale sono stati aboliti gli esami di riparazione, si è progressivamente definito in relazione alle novità apportate alla programmazione e gestione degli interventi didattici educativi ed integrativi dalla citata ordinanza n.330. Con le ulteriori disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale decentrato del 24 luglio 1997 sono state modificate e integrate le modalità di utilizzazione ed erogazione delle risorse economiche da destinare all'attività integrativa. La successiva emanazione del D.M. 26 novembre 1997 n. 765, che autorizza sperimentazioni volte a promuovere e sostenere i processi di autonomia delle scuole e della legge 10 dicembre 1997 n.425, concernente la riforma degli

obiettivi che si intende conseguire, agli strumenti a disposizione, all'organizzazione dell'attività medesima;

- l'analisi dei risultati degli anni precedenti, soprattutto con riferimento all'eventuale debito formativo;

- la verifica delle effettive possibilità di recupero del debito formativo da parte dello studente con riguardo anche al numero ed alla gravità delle carenze, secondo quanto esplicitato al comma 5 dell'art. 12 dell'O.M. 330/1997, ove si sottolinea che, in sede di valutazione finale, le insufficienze non dovranno essere gravi, né numerose, né tali da determinare una carenza nella preparazione complessiva. Le possibilità di recupero vanno comunemente valutate con riferimento non solo alla situazione personale dello studente stesso, ma in rapporto anche alla concreta offerta ed opportunità di formazione integrativa che deve essere programmata dalla scuola;

- la valutazione generale e quella periodica e finale in particolare.

Sotto il profilo sostanziale la scansione delle fasi non determina una procedura meramente esterna, ma indica i momenti di un processo di elaborazione e di operatività mirato alla qualità ed efficacia degli interventi di cui lo studente deve sentirsi protagonista.

A tal fine appare irrinunciabile l'esigenza di attivare un dialogo costruttivo con la componente degli studenti finalizzato ad evidenziare il processo di programmazione e di definizione degli obiettivi formativi, le linee di organizzazione delle attività e del funzionamento generale della scuola, i criteri di valutazione.

Sotto il profilo formale trovano applicazione i principi della trasparenza amministrativa (v. Legge 241/1990) che pongono l'obbligo per la scuola - anche in relazione al correlato diritto degli studenti e delle loro famiglie - di documentare adeguatamente il processo che ha condotto alle valutazioni in itinere e finali, in modo che esso possa essere ricostruito in tutte le sue articolazioni.

I vari atti di documentazione formale (registri personali, registri di classe, verbali ed altri atti significativi) che - si ricorda - vanno redatti ed ordinati con brevità, essenzialità e coerenza, oltre ad assicurare elementi circostanziali e probanti ai fini di un eventuale contenzioso, valgono soprattutto ad attestare il più fattivo coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, in particolare degli studenti e delle loro famiglie: quanto maggiore è, infatti, la loro consapevolezza delle finalità e degli strumenti dell'offerta formativa, tanto più utile sarà la loro collaborazione per la produttività dell'offerta stessa.

Con la presente circolare si è inteso fornire, a sostegno all'autonomia, suggerimenti ed orientamenti per il successivo approfondimento da parte delle singole scuole: sarà loro cura ricomporre autonomamente tutti gli elementi di valutazione disponibili ai fini delle scelte di competenza che esprimono il livello di efficienza efficace raggiunto dall'istituzione scolastica. Da parte dell'amministrazione ci sarà un congruo impegno per la formazione dei docenti sulle competenze necessarie.

IL MINISTRO

C.M. n. 177 del 3.4.1998

OGGETTO: Assemblea in orario di lavoro del personale della scuola

Le Organizzazioni Sindacali CGIL-Scuola, CISL-Scuola e UIL-Scuola hanno chiesto a questo Ministero l'autorizzazione a tenere assemblee straordinarie aggiuntive a quelle previste (art. 13 C.C.N.L. 4.8.95) in orario di lavoro per illustrare i contenuti dell'ipotesi di piattaforma contrattuale.

Al riguardo si comunica che questo Ministero ritiene che si possa aderire alla richiesta medesima estendendo tale possibilità anche alle altre OO.SS. del Comparto scuola legittimamente ad indire assemblee durante l'orario di servizio.

Al fine di contenere la sospensione dell'attività didattica si dispone che in ogni istituzione scolastica non si possa tenere più di un'assemblea.

Le assemblee pertanto dovranno essere tenute, congiuntamente o separatamente, per le medesime scuole, nello stesso giorno e nelle stesse ore e dovranno concludersi entro il 31 maggio prossimo.

Qualora si dovesse verificare la circostanza che il personale interessato all'assemblea aveva già esaurito il proprio monte ore a disposizione per il corrente anno scolastico (10 ore pro-capite, art. 13 del C.C.N.L.) si invitano le SS.LL. a volerle scomputare da quelle a disposizione per il prossimo a.s. 98/99.

(Il Ministro)

Lavori parlamentari

(continua da pagina 5)

come sostituito dal comma 4 dell'articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti.

9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provengono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera.

10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.

11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del testo unico.

12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì al personale docente ed ATA delle Accademie e dei Conservatori.

13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.

Art. 5 (Insegnanti tecnico-pratici e utilizzazioni presso gli enti e le associazioni di cui all'articolo 456, comma 2, del testo unico)

1. All'articolo 5 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonchè degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati";

b) al comma 4, primo periodo, sono soppresse le parole: "i docenti tecnico-pratici e"; al medesimo comma 4, secondo periodo, sono soppresse le parole: "i docenti tecnico-pratici o".

2. Al comma 12 dell'articolo 326 del testo unico è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini delle utilizzazioni di cui all'articolo 456, comma 2, ai predetti corsi di studio sono equiparate le altre iniziative di formazione sulla stessa materia promosse dall'amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni professionali, previa autorizzazione dell'amministrazione medesima".

3. All'articolo 456 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tale personale deve aver frequentato i corsi di studio di cui all'articolo 326, comma 12";

b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando il predetto limite massimo di durata, le utilizzazioni di cui al comma 2, disposte nell'ambito di specifici progetti finalizzati all'inserimento o reinserimento nella comunità scolastica, possono avere durata triennale al fine di assicurare la continuità dell'azione educativa".

Art. 6 (Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario - ATA)

1. L'articolo 551 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 551. - (Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi). - 1. L'accesso al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e attingendo alla graduatoria permanente di cui all'articolo 553.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

4. I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli di responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare ai corrispondenti concorsi

riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell'articolo 557, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso per titoli ed esami e la graduatoria permanente".

2. All'articolo 552 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premessi i seguenti:

"01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilità di posti.

02. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero della pubblica istruzione.

03. Spetta agli uffici dell'amministrazione scolastica periferica determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilemente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi uffici dell'amministrazione scolastica periferica riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonchè riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti".

b) è aggiunto in fine il seguente comma:

"5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica istruzione e svolti a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un ufficio dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti contratti di assunzione a tempo indeterminato sono stipulati dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico della provincia nella quale ha sede l'Accademia o il Conservatorio di assegnazione".

3. L'articolo 553 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 553. - (Graduatorie permanenti) - 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli dei responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 551, comma 4.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento di coloro che hanno superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami e di coloro che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformati in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

7. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale di cui al comma 6, le graduatorie concorsuali previste dall'articolo 552, comma 5-bis, sono ripartite in graduatorie provinciali".

4. L'indizione, lo svolgimento dei concorsi e le conseguenti assunzioni per l'accesso alla terza qualifica del personale ATA delle Accademie e dei Conservatori avvengono con le modalità di cui al comma 5-bis dell'articolo 552 del testo unico, inserito dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo.

5. Il personale ATA del Conservatorio di musica di Trento è a carico della Provincia di Trento.

6. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 553 del testo unico, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, hanno titolo all'inclusione oltre al personale che chiede il trasferimento dal corrispondente graduatoria di altra provincia:

a) coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

b) coloro che abbiano superato le prove di un analogo precedente concorso per titoli ed esami e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

7. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.

8. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito nelle graduatorie del concorso per soli titoli in due province, ferma restando tale collocazione, indica una delle due province ai fini dell'assunzione come supplente.

9. L'articolo 557 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 557. - (Concorsi riservati) - 1. Una quota

del 30 per cento e, rispettivamente, del 40 per cento dei posti disponibili annualmente nelle dotazioni della seconda e terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, è conferita agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori, che siano inseriti in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili previo conseguimento di una idoneità in appositi concorsi riservati.

2. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare gli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 556, comma 4, per particolari attività tecniche o specialistiche.

3. I concorsi riservati per la seconda qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'articolo 552 per i concorsi pubblici.

4. Il concorso riservato per la terza qualifica è per titoli, integrato da una o più prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso viene indetto.

5. L'integrazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 avviene mediante l'inserimento, in coda alla graduatoria, dei nuovi aspiranti risultati idonei nei concorsi riservati.

6. I concorsi riservati sono banditi dagli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, con periodicità quadriennale ovvero in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui al comma 1".

10. Le graduatorie dei concorsi riservati vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasformate nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 557 del testo unico, come sostituito dal comma 9 del presente articolo.

Art. 7

(Insegnanti di sostegno)

1. Gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 97 e successive modificazioni, che abbiano prestato servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado per attività di sostegno per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1997-1998, di cui almeno 180 giorni negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2. Le prove sono volte ad accertare il possesso delle capacità didattiche relativamente all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap in connessione con le discipline di competenza. Nelle operazioni di mobilità e di nomina in ruolo il 50 per cento dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado è riservato al personale in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975.

Art. 8

(Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato)

1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle provincie.

2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti. Relativamente a qualifiche e profili che non trovano corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.

4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM) e l'Unione delle provincie d'Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonchè della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito.

5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunemente sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabili-

ti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCCEM e l'UPI.

Art. 9

(Norme sul personale dell'organico provvisorio necessario per assicurare il funzionamento iniziale dei provveditorati agli studi delle provincie di nuova istituzione)

1. Le assegnazioni del personale sui posti dell'organico provvisorio necessario per assicurare il funzionamento iniziale dei provveditorati agli studi delle provincie di nuova istituzione cessano con la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato dei vincitori dei concorsi indetti per la copertura dei posti di organico negli uffici predetti, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997. Allo stesso personale è comunque consentita l'opzione per la permanenza nella sede già assegnata con priorità rispetto all'assegnazione della sede ai vincitori dei concorsi predetti. In relazione alle opzioni esercitate dal predetto personale, i vincitori dei concorsi possono essere assegnati su posti vacanti di provveditorati agli studi anche di altre regioni.

Art. 10

(proroga di graduatorie per ispettore tecnico)

1. La proroga stabilita dall'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell'articolo 10, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applica anche agli idonei, ammontanti a 17 unità, delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione, indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 23 maggio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 15 novembre 1988, e con i decreti del medesimo Ministro del 21 giugno 1988, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 2 del 10 gennaio 1989, approvati in data antecedente al limite temporale indicato nel medesimo articolo 22, comma 8, della citata legge n. 724 del 1994. Resta fermo quanto disposto dall'art. 39, commi 2 e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 11

(Disposizioni varie e finali)

1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 213, le parole "e dai docenti dell'Accademia" sono sostituite dalle seguenti: "dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia";

b) dopo il comma 2 dell'articolo 214, è inserito il seguente:

"2-bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame";

c) il comma 4 dell'articolo 239 è abrogato;

d) al comma 1 dell'articolo 251 le parole: "Gli orari e i programmi di insegnamento e" sono sostituite dalle seguenti: "Gli orari di insegnamento e i programmi";

e) il comma 8 dell'articolo 252 è sostituito dal seguente:

"8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso direttore o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo";

f) al comma 1 dell'articolo 257, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) delibera le spese a carico del bilancio dell'istituto e determina il limite di somma che il presidente del consiglio di amministrazione è autorizzato a spendere direttamente sui propri provvedimenti";

2. La sostituzione, da parte dell'amministrazione pubblica, dei contratti collettivi, decentrati di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per il personale del comparto "Scuola", negli uffici periferici di livello dirigenziale dell'amministrazione della pubblica istruzione, è autorizzata con atto del dirigente titolare dell'ufficio.

3. I docenti che abbiano superato le prove del concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, indetto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorchè ammessi con riserva, possono essere immessi nei predetti ruoli purchè in possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso medesimo. L'assunzione è l'assegnazione della sede avverranno sulla base di graduatorie da utilizzare dopo l'esaurimento di quelle relative ai docenti di cui al predetto articolo 9, comma 1-bis, e da compilare secondo i medesimi criteri e modalità. Le immessioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente vacanti e destinati alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in base alle norme vigenti.

4. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a procedere alla nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi per titoli ed esami e, laddove occorra, all'aggiornamento delle graduatorie dei concorsi per soli titoli anche qualora le graduatorie dei precedenti concorsi non siano state ancora registrate dagli

organi di controllo.

5. Il personale docente che abbia superato con riserva le prove orali e scritte delle sessioni riservate di abilitazione indette ai sensi delle ordinanze del Ministro della pubblica istruzione nn. 394, 395 e 396 del 18 novembre 1989, e nn. 99, 100 e 101 del 9 aprile 1990, nonchè dei decreti del Ministro della pubblica istruzione 12 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 55 del 21 luglio 1989, 22 giugno 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 79-bis del 5 ottobre 1990, 22 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 40 del 21 maggio 1993, 28 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 31 del 16 aprile 1996, 29 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 26 aprile 1996, e che sia stato escluso dalle relative graduatorie pur essendo in possesso dei requisiti riconosciuti utili dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ai fini dell'ammissione alle predette sessioni riservate, indicati nella circolare del Ministro della pubblica istruzione 2 giugno 1997, n. 344, e che non abbia proposto ricorso in sede amministrativa o in sede giurisdizionale, in primo grado o in appello, è da considerarsi abilitato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Restano comunque valide le nomine in ruolo disposte nella scuola materna e nella scuola media, in esecuzione di decisioni giurisdizionali di primo grado, sulla base delle graduatorie dei concorsi indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, sui posti delle dotazioni organiche aggiuntive determinate ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge n. 270 del 1982. Sono fatti salvi gli effetti di tutti i provvedimenti conseguenti alle predette nomine adottati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Sui restanti posti delle predette dotazioni organiche non si procede ad ulteriori nomine in ruolo.

7. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti professionali di Stato, indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 19 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56-bis del 17 luglio 1990, sono valide per la nomina su posti vacanti e disponibili fino all'anno scolastico 1998-1999.

8. Nel testo unico, tutti i riferimenti ai concorsi per soli titoli e alle relative graduatorie, sostituite dalle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 6 della presente legge, si intendono effettuati alle predette graduatorie permanenti.

9. I docenti di educazione fisica nella scuola media e nella scuola secondaria di secondo grado nonchè di educazione musicale nella scuola media, mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed inclusi nelle graduatorie provinciali compilate ai sensi dei citati articoli e dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326, sono gradualmente assunti a tempo indeterminato nei limiti dei posti che vengono annualmente accantonati per gli stessi ambito provinciale prima delle operazioni di mobilità territoriale e professionale. Nel caso di ulteriore disponibilità per le assunzioni a tempo indeterminato risultanti dopo le operazioni di trasferimento e di passaggio, le assunzioni dei predetti docenti sono effettuate sul contingente dei posti destinato ai docenti inclusi nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, della presente legge.

10. I docenti di educazione fisica di cui al comma 9 hanno titolo all'immissione in ruolo, per detto insegnamento, nella provincia in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con precedenza rispetto ai docenti inclusi nelle graduatorie nazionali formulate ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

11. In attesa dell'organica riforma degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), i comandi previsti dall'articolo 294 del testo unico, ancorchè cessati a decorrere dall'anno scolastico 1996-1997, possono essere ulteriormente rinnovati per l'anno scolastico 1998-1999, previa motivata richiesta del consiglio direttivo dei predetti enti.

12. Per gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del decreto legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, la retribuzione individuale di anzianità, prevista dal comma 1 dell'articolo 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto "Ministeri", sottoscritto il 9 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997, determinata al 1° gennaio 1991 in base all'applicazione del primo comma dell'articolo 4 del decreto legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, viene rideterminata con il procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, a decorrere dal 1° gennaio 1998. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 2.677.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previste di base di parte corrente "Fondo pensione" dello stato di previsione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

Qualche luce e molte ombre

e recanti il prot. 32.05.03/10430 e il prot. 32.01.05/10428, consegnate a mano a questo Ufficio di Gabinetto il giorno successivo 27 marzo e assunte ai protocolli n. 26158/BL e 26161/BL.

Dall'esame degli atti pervenuti si rileva in via preliminare quanto segue.

1 - Entrambi gli accordi negoziali determinano un diversificato regime retributivo tra il personale che, entro 15 giorni dalla pubblicazione degli accordi medesimi nel Bollettino ufficiale della Regione o all'atto della sottoscrizione di un nuovo contratto individuale di lavoro a tempo determinato, accetti di svolgere tutte le prestazioni lavorative previste e il personale che non accetti di svolgere le prestazioni aggiuntive ulteriori introdotte rispetto al vigente CCNL/1995.

2 - Oltre al diversificato regime retributivo, al personale che accetti di svolgere le prestazioni aggiuntive ulteriori rispetto al citato CCNL/1995 vengono riconosciuti una serie di benefici di status i più significativi dei quali qui di seguito si ricordano: riconoscimento di prestazioni di lavoro straordinario (art. 4) con diritto a recupero o al pagamento, nuova più favorevole disciplina dell'invio in missione, dei conge-

di, dei permessi e delle aspettative (art. 6 e allegato 4).

3 - Al personale che non accetti l'ulteriore carico aggiuntivo di lavoro (art. 1, comma 3) si applicano, comunque, "per garantire, a parità di prestazioni, la parità di trattamento a tutto il personale" alcuni istituti dello stato giuridico (art. 6, comma 2: congedi, permessi, malattie ecc. come da allegato 4), escluse le aspettative per il personale con prole (allegato 4 art. 12) e la più favorevole disciplina delle missioni (art. 6, comma 1), previsti a favore del personale "accettante".

4 - Proprio la garanzia della parità di trattamento a parità di prestazioni, a giudizio dello scrivente Ministero, sembra venire meno, in relazione alla scelta operata di istituire - con gli atti negoziali in esame - un diversificato regime di stato giuridico.

Non sembra sussistere, infatti, alcun nesso di causalità, per esempio, tra le prestazioni aggiuntive e il più favorevole regime di liquidazione dell'indennità di missione e di rimborso delle spese di viaggio, né ancora tra le predette prestazioni e il regime dei congedi e delle aspettative. Il sacrificio sopportato, sia in termini personali sia in termini di

spesa, dal dipendente che si reca in missione è perfettamente identico sia egli svolga lavoro aggiuntivo ulteriore sia che non lo svolga. Anche la funzione di genitore - con riferimento ai benefici, di cui all'art. 12 dell'allegato 4, riconosciuti solo ad alcuni dipendenti - viene svolta oggettivamente in condizioni identiche da tutti i dipendenti.

5 - I riferimenti citati riguardano l'accordo relativo al personale ispettivo, ma analoghe osservazioni possono essere svolte in parallelo per l'accordo del personale direttivo e docente, attraverso i numerosi rinvii ad articoli che si applicano a tutto il personale o soltanto a quello che abbia optato per svolgere prestazioni aggiuntive ulteriori.

Per questo secondo accordo, in particolare, si segnala anche l'incongruità di assegnare una indennità per i docenti vicari (art. 13) non prevista dall'art. 1, comma 3, per i docenti "non accettanti", mentre è evidente che anche questi ultimi possono essere legittimamente chiamati a svolgere l'incarico fiduciario a parità di condizioni d'impegno.

6 - Le osservazioni appena formulate rilevano, a giudizio di questo Ministero, sul piano della legittimità e possono produrre effetti negativi sia nella fase della autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi sia in relazione a censure di singoli dipendenti.

7 - Negli accordi medesimi, comunque, gli istituti contrattuali ipotizzati, a proposito dei quali è previsto il parere vincolante di questo Ministero, affinché sia assicurato il rispetto delle condizioni previste dall'art. 7, comma 9, del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, non sembrano produrre effetti sul trattamento economico fondamentale dei lavoratori del comparto scuola, sull'inquadramento nei livelli o qualifiche funzionali, sul trattamento di previdenza e quiescenza rispetto al corrispondente personale in servizio nel restante territorio dello Stato e anche al fine di assicurare la mobilità in ambito nazionale del personale attualmente in servizio a Bolzano.

8 - Per quanto rappresentato al punto 7, si esprime parere favorevole alla stipula dei contratti provinciali in argomento.

IL MINISTRO



Scuola e Lavoro

Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S.

Anno XXII - NUOVA SERIE - N. 3-4 Marzo - Aprile 1998

Sped. in abb. post. art. 2 comma 20/c Legge n° 662/1996 Filiale di Roma

Direzione: Raffaele Antonucci, Rosario Meduri, Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione: M. Beatrice - M. D'Ascola - G. De Donno - A. Di Nicola - M. Falcone - P. Giannuzzi - R. Iacobucci - S. Iacopino - D. Loddo - L. Mangano - G. Mariscotti - G. Occhini - G. Stilo

Direz. - Redaz. Amministrazione: Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24 - 00185 Roma - Tel. 06/4940519 - Fax 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994
Stampa: Lito Tip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel. 3050129 - Roma

GRATUITO AI SOCI

Le responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Chiuso in Tipografia il 20/04/1998 - Stampato il 24/04/1998

Brevissime

Visite fiscali: Assenze giustificate

I giudici della sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza 1593/1998 hanno respinto il ricorso presentato dall'INPS contro un impiegato che proprio nelle ore in cui avrebbe dovuto essere disponibile per la visita medica di controllo si era recato dal medico di famiglia.

La sentenza della Suprema Corte riconosce all'impiegato l'oggettiva difficoltà "di contemperare, con un diverso comportamento, l'orario delle visite ambulatoriali del proprio medico curante", orario "per gran parte collimante con le fasce di reperibilità". E il rilievo - spiegano i giudici - rende di fatto "ininfluente" sia l'eccezione di "imprevedibile e indilazionabile necessità dell'assenza" (invocata nella circostanza dall'Inps), sia l'accertamento della malattia da parte di una struttura pubblica (malattia riconosciuta dallo stesso ente che pure ne esclude la rilevanza privilegiando l'obbligo di reperibilità). L'impiegato, tre anni fa si era già visto riconoscere dal pretore di Treviso il diritto a percepire l'indennità di malattia, inizialmente rifiutatagli dall'Inps. Ne consegue che il lavoratore in malattia che si reca dal medico curante nelle fasce orarie di reperibilità non è tenuto ad avvisare dell'assenza il datore di lavoro. E se, in quelle stesse fasce orarie, non viene trovato in casa dal medico fiscale, non perde il diritto all'indennità.

Buonuscita da riliquidare

Il Consiglio di Stato, con la decisione n. 177 del febbraio 1998, ha accolto la tesi prospettata con i ricorsi di alcuni dipendenti pubblici collocati a riposo nel periodo di vigenza degli accordi di lavoro relativi al triennio 1988-1990. Ai dipendenti non era stato riconosciuto il diritto di vedersi ricalcolare la buonuscita sulle basi dei miglioramenti economici a regime previsti dal rinnovo contrattuale. Con questa decisione gli statali andati in pensione prima di poter beneficiare integralmente degli aumenti previsti dai rinnovi contrattuali hanno diritto al ricalcolo del trattamento di buonuscita, che dovrà essere quantificato sulla base dell'importo integrale degli incrementi retributivi a regime.

Pensioni: molto caro il riscatto della laurea

Il riscatto degli anni di laurea per la pensione costa molto caro e quindi va fatto solo nei casi necessari, poiché potrebbe rilevarsi un'operazione in perdita dopo che il decreto legislativo n. 184/1997 ha dato la possibilità a tutti i lavoratori dipendenti di calcolare nella anzianità contributiva anche gli anni del corso di laurea.

Questi a titolo orientativo i costi del riscatto: quattro anni di laurea costano 27 milioni di lire per chi ha 40 di età e una retribuzione di 30 milioni lordi annui. Ma se la busta è di 50 milioni il conto sale a sua volta a 45 milioni. E se la retribuzione è di 80 milioni annui il riscatto è oltre 72 milioni. Se poi si hanno 50 anni i costi sono superiori perché vige il principio generale secondo cui più si è anziani maggiore è il costo del riscatto.

Ennesimo Inganno

"blocco delle uscite" finché prima con un nuovo decreto legge (n. 375) e successivamente con legge finanziaria (n. 449) per il 1998, il governo con una protervia inusitata e con un atto d'imperio ripristinò quanto l'originario Decreto Legge n. 129 prevedeva e cioè l'uscita del personale in due anni anziché in uno (1.9.1998 e 1.9.1999).

Nel frattempo con le innovazioni introdotte dalla nuova riforma del sistema pensionistico un'altro colpo di scure si è abbattuto sulle pensioni, facendo sì che ai nuovi requisiti - 36 anni di servizio - se ne aggiungesse un'altro, quello delle "uscite differite", che guarda caso per gli statali è di pochi mesi ed è invece di anni per il personale della scuola. Infatti il decreto del Ministro Treu, come dicevamo, innalza a 40 anni il servizio che il personale della scuola deve prestare per poter accedere di fatto alla pensione (che ipocrisia il distinguo fra riconoscimento del diritto e l'esercizio del medesimo!).

Per quanto ci riguarda non ci limiteremo a denunciare il colpevole silenzio dei grandi sindacati e a

richiamare l'attenzione dei colleghi su quanto sta succedendo, ma ci attiveremo nelle sedi istituzionali perché anche l'opposizione parlamentare faccia il proprio dovere.

Nella malagurata ipotesi che tutto rimanga così com'è, diciamo che bene allora ha fatto il governo a "schiaffeggiare" il Parlamento ripristinando a distanza di pochi mesi la logica dell'originario decreto legge n. 129 (uscita differita in due anni). Da parte nostra non vorremmo essere costretti a prendere atto che l'opposizione parlamentare, nonostante i solenni impegni a svolgere il proprio ruolo, promesse riconfermate nelle recenti Assemblee Organizzative e nei Congressi, sia di fatto più disponibile ad avere un ruolo di non contrapposizione politica e quindi più incline - metaforicamente parlando - a porgere l'altra guancia che ad operare la frusta.

Così facendo non c'è da meravigliarsi se venendo meno la credibilità il conseguente consenso non arriva.

A. S.